



# COMUNE DI PRAMOLLO

Città metropolitana di Torino

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 34/2023

---

**OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL TERRITORIO DEL PINEROLESE - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ PARTECIPATA AL 51% DAL GESTORE UNICO SMAT S.P.A. E AL 49% DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.**

---

**OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL TERRITORIO DEL PINEROLESE - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ PARTECIPATA AL 51% DAL GESTORE UNICO SMAT S.P.A. E AL 49% DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- il Gruppo ACEA risale a due nuclei locali: “l’Officina Municipale del Gas”, nata nel 1856 come società franco-piemontese per la produzione di gas per usi civili e per pubblica illuminazione, e “l’Acquedotto Municipale”, istituito nel 1914 come servizio comunale per i cittadini di Pinerolo. Nel 1964 le due realtà storiche si sono fuse nella “Azienda Municipalizzata Gas Acqua”, che nel 1976 ha acquisito anche la gestione della nettezza urbana, divenendo “Azienda Municipalizzata Gas Acqua e Servizi”, poi nel 1986 “Consorzio Pinerolese Energia Ambiente”, e nel 1991 “Consorzio ACEA”;
- nel 2002 il Consorzio ACEA, partecipato dai Comuni del Pinerolese, è stato trasformato in società per azioni sotto la denominazione “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, in attuazione dell’obbligo di trasformazione delle aziende consortili in società previsto dalla legge (art. 35, co. 8, l. 28 dicembre 2001, n. 448);
- in sede di trasformazione, il ramo d’azienda avente ad oggetto la vendita del gas naturale è stato scisso e allocato su “ACEA Pinerolese Energia s.r.l.”, del pari partecipata dai Comuni del Pinerolese, in attuazione delle disposizioni che, come oggi, imponevano la separazione tra le attività di vendita e quelle di distribuzione del gas (art. 21, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164). A sua volta, tra il 2006 e il 2013, la distribuzione del gas e la titolarità delle relative reti è stata allocata su “DGN - Distribuzione Gas Naturale s.r.l.”, interamente controllata da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., come frutto di un’operazione di aggregazione e integrazione dell’attività impiantistica;
- nel 2010 ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha scisso altresì il ramo aziendale di prestazione dei servizi strumentali al funzionamento dei Comuni controllanti, costituendo “ACEA Servizi Strumentali s.r.l.”, in attuazione delle disposizioni che imponevano alle società strumentali di essere ad oggetto sociale esclusivo (art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248);
- oggi ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è il gestore del ciclo completo dei rifiuti per i Comuni del Pinerolese, in forza di affidamento *in house providing* ricevuto dalle competenti Autorità di settore; presta inoltre servizi generali attinenti alle funzioni centralizzate verso le altre società del Gruppo; altresì, come si dirà meglio nel prosieguo, è gestore salvaguardato di talune fasi del servizio idrico integrato sempre nel territorio Pinerolese.

**Rilevato, con specifico riferimento al settore idrico, che:**

- con la deliberazione 27 maggio 2004, n. 173, *“Riorganizzazione del servizio idrico - Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio”*, l’Autorità d’Ambito n. 3 *“Torinese”* (nel seguito **“Autorità d’Ambito”**) ha affidato nella forma *“in house providing”* alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (nel seguito **“SMAT”**) e ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (nel seguito **“ACEA”**) la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell’ambito territoriale ottimale, con effetto per i Comuni soci delle rispettive società, sino al 31 dicembre 2023;
- in esecuzione di tale deliberazione, in data 1-19 ottobre 2004, l’Autorità d’Ambito, SMAT e ACEA hanno sottoscritto la *“Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Ottimale n. 3 Torinese”*;
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il *“Codice dell’ambiente”*, che ha previsto il principio dell’unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale (artt. 147 e 150), con deliberazione 19 ottobre 2006, n. 254, l’Autorità d’Ambito ha invitato SMAT e ACEA a presentare il *“Progetto di riorganizzazione d’impresa e dell’attività di erogazione del servizio idrico integrato utile a realizzare per l’Ambito Ottimale n. 3 Torinese un unico soggetto gestore”*, nel rispetto degli indirizzi indicati nella stessa deliberazione;
- il 30 marzo 2007 SMAT e ACEA hanno sottoscritto una lettera di intenti in cui hanno tratteggiato i principi del progetto di riorganizzazione, e il successivo 13 giugno 2007 hanno siglato la convenzione denominata *“Gestione del ciclo idrico integrato dell’intero Ambito n. 3 Torinese”*, in cui hanno indicato con puntualità i termini della riorganizzazione da sottoporre all’Autorità d’Ambito;
- con deliberazione 14 giugno 2007, n. 282, *“Realizzazione del Gestore Unico d’ambito”*, l’Autorità d’Ambito, nell’approvare la convenzione stipulata tra le due società il 13 giugno 2007, ha individuato in SMAT il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale, e in ACEA il gestore salvaguardato operativo, che in tale qualità ha continuato ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato per le sole fasi di attività indicate nella ridetta convenzione 13 giugno 2007;
- segnatamente, in forza di tale convenzione, ACEA in qualità di gestore operativo salvaguardato e con scadenza al 31 dicembre 2023 ha proseguito nei territori dei Comuni suoi soci nell’utilizzo e nella gestione degli impianti strumentali al servizio idrico integrato, provvedendo alla manutenzione ordinaria, concordando un piano di manutenzioni straordinarie e mantenendo aggiornata la documentazione di servizio;
- SMAT in qualità di gestore unico ha mantenuto i restanti compiti e responsabilità, fra cui a titolo esemplificativo la predisposizione del programma degli interventi di concerto con ACEA e del budget annuale di manutenzioni straordinarie, la definizione delle modalità di realizzazione del Piano degli Interventi d’Ambito, la titolarità e la responsabilità


nell'esecuzione delle nuove opere e la titolarità delle concessioni ed autorizzazioni; la gestione dei rapporti contrattuali con gli utenti, ivi compresa l'applicazione della tariffa; la verifica dei livelli di qualità dei servizi, inclusi i controlli di potabilità delle acque, della qualità delle acque reflue in entrata ed in uscita dagli impianti, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella pubblica fognatura degli insediamenti produttivi, i rapporti con ARPA e con gli altri enti preposti ai controlli;

- con l'ulteriore deliberazione 13 dicembre 2007, n. 296, "*Realizzazione del gestore unico d'ambito - Verifica e determinazioni*", l'Autorità d'Ambito ha approvato lo schema dell'"*Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato*", poi sottoscritto tra SMAT e ACEA il 28 dicembre 2007, volto a specificare e dettagliare la soluzione organizzativa individuata nella convenzione 13 giugno 2007;
- nei successivi anni 2010, 2011 e 2012, SMAT e ACEA hanno sottoscritto e trasmesso all'Autorità d'Ambito ulteriori "*Addendum all'Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato*", nei quali hanno definito le componenti necessarie a salvaguardare la sostenibilità economica della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio dell'ambito;
- il 20 novembre 2015 SMAT e ACEA hanno sottoscritto la "*Revisione dell'Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato*", che ha modificato l'Accordo esecutivo per renderlo rispondente alle esigenze e alle peculiarità gestionali evidenziate durante la fase di avvio del rapporto, nonché alle innovazioni introdotte dall'ingresso nello scenario regolatorio dell'AEEGSI (oggi ARERA), confermando che ACEA avrebbe proseguito nel suo ruolo di gestore operativo salvaguardato sino al 31 dicembre 2023;
- a seguito della necessità di rivedere il Piano degli Interventi d'Ambito con un significativo incremento degli investimenti strategici a valenza ultradecennale, con deliberazioni 29 aprile 2016, n. 595 e n. 598, l'Autorità d'Ambito ha esteso l'affidamento "*in house providing*" a SMAT sino al 31 dicembre 2033, cui è seguita la stipulazione della relativa convenzione tra l'Autorità d'Ambito e SMAT medesime;
- il 18 febbraio 2021, in previsione della scadenza al 31 dicembre 2023 della gestione salvaguardata di ACEA e dopo aver avviato un confronto con l'Autorità d'Ambito, SMAT e ACEA hanno stipulato un "*Accordo di programma*", nel quale hanno dato atto di voler "*condividere un percorso finalizzato, attraverso una transizione graduale e ordinata, alla razionalizzazione e riorganizzazione operativa e societaria*";
- segnatamente, l'Accordo di programma è stato negoziato tra SMAT e ACEA al fine di individuare una soluzione che contemperasse diverse esigenze: anzitutto, il diritto e l'obbligo di SMAT di subentrare nella gestione in scadenza di ACEA; d'altra parte, l'esigenza di non disperdere le competenze e le professionalità sviluppate dal ramo idrico ACEA, che nel tempo ha acquisito una sua autonomia funzionale e operativa, raggiungendo alti gradi di efficienza e di efficacia di azione, seppure in presenza, nel territorio di taluni Comuni, di una suddivisione


di compiti operativi sino ad allora non ancora ottimale; infine, l'esigenza di garantire la continuità dell'erogazione del servizio idrico integrato, adottando una soluzione che rispondesse alle esigenze di legittimità, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, fosse compatibile con i principi di efficienza ed economicità e consentisse di mantenere il valore identitario che il territorio richiede per un servizio ad elevata valenza locale, anche attraverso società del territorio riconducibili al Gruppo ACEA storicamente inteso;

- a tali fini, nell'Accordo di programma SMAT e ACEA si sono poste *“i seguenti obiettivi, da intendersi quali passaggi successivi costitutivi del progetto condiviso: i) superare la suddivisione operativa attualmente esistente in taluni Comuni, riorganizzare la configurazione del servizio lungo l'asta percorsa dal Grande Acquedotto per la Valle di Susa e favorire l'ingresso dei Comuni ex art. 148 D.Lgs. 152/2006 all'interno della gestione integrata d'Ambito; ii) addivenire allo scorporo da ACEA del ramo idrico, allocandolo in una 'Newco' destinata a rendere i servizi relativi al Pinerolese in qualità di società controllata da SMAT, nel rispetto delle vigenti norme regolatorie in tema di transazioni nell'ambito del gruppo societario”*; il tutto sotto condizione dell'approvazione degli enti e degli organi competenti;
- il 23 settembre 2021 SMAT e ACEA hanno sottoscritto un ulteriore *“Addendum all'Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato”*, nel quale, a specificazione di quanto stabilito nell'Accordo di programma 18 febbraio 2021, hanno individuato *“a) le modalità operative convenute fra le Parti al fine di superare la suddivisione gestionale esistente in taluni Comuni dell'area Pinerolese e riorganizzare la configurazione del servizio lungo l'asta percorsa dal Grande Acquedotto per la Valle di Susa, nonché b) le modalità e le tempistiche per la costituzione di una NewCo, destinata ad erogare la gestione operativa del servizio idrico integrato a favore dei Comuni dell'area del Pinerolese, quale società controllata da SMAT e partecipata in misura minoritaria (ipotizzata al 49%) da ACEA, nel rispetto delle vigenti norme legislative e delle disposizioni regolatorie”*;
- l'Autorità d'Ambito con deliberazione 3 novembre 2022, n. 828, ha preso atto del citato Addendum 23 settembre 2021 all'Accordo esecutivo;
- in prima attuazione dell'Addendum, SMAT e ACEA hanno riorganizzato la gestione operativa, razionalizzando la distribuzione territoriale dei Comuni serviti e superando la suddivisione gestionale esistente in taluni di essi, secondo quanto risulta dall'art. 2 dell'Addendum e dalle relative planimetrie, che si riportano nel seguito:

*Figura 1 - Situazione precedente alla razionalizzazione*



*Figura 2 - Situazione attuale <sup>(1)</sup>*



- sempre in attuazione dell'Addendum 23 settembre 2021, SMAT e ACEA hanno avviato l'istruttoria e il confronto per la costituzione della NewCo;
- ACEA, nelle sedute dell'Assemblea sociale, ha costantemente ragguagliato i Comuni suoi soci sullo sviluppo del relativo *iter*.

**Dato atto che:**

- l'Assemblea dei Soci SMAT - fra i quali è annoverato anche questo Comune - tenutasi il 29 giugno 2023 ha approvato il bilancio 2022 nel quale all'interno dei fatti di rilievo è indicata al punto G2, al fine di valorizzare le competenze gestionali maturate da ACEA, la costituzione di "una NewCo controllata da SMAT e partecipata in misura minoritaria da ACEA a cui affidare nel rispetto dei vincoli regolatori la gestione operativa dell'area Pinerolese fino alla scadenza

<sup>1</sup> Ferme restando le gestioni autonome ex art. 148, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

*dell'affidamento della titolarità della gestione d'ambito a SMAT e quindi fino a tutto il 31 dicembre 2033”;*

- nell'Assemblea sociale di ACEA del 27 ottobre 2023 i Comuni del Pinerolese hanno ulteriormente preso atto e discusso degli elementi essenziali dell'operazione;
- nella seduta del 23 novembre 2023 l'Autorità d'Ambito ha dato comunicazione ai rappresentanti degli Enti Locali degli elementi essenziali dell'operazione e la Conferenza d'Ambito non ha evidenziato criticità;
- con comunicazione trasmessa a questo Comune a mezzo posta elettronica certificata in data 24 novembre 2023, il Presidente e l'Amministratore Delegato di ACEA hanno dato atto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ACEA del 21 novembre 2023 (alla quale è seguita conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SMAT), sono stati individuati nel dettaglio gli elementi essenziali dell'operazione e adottati i seguenti allegati:
  - i) il Piano Industriale, qui accluso in **Allegato “A”**;
  - ii) lo schema dello statuto della NewCo, da costituirsi in forma di società per azioni, della quale si prevede che SMAT detenga il 51% del capitale sociale e ACEA il 49%, denominata “Società Pinerolese Acque S.p.A” (nel seguito, per comodità, la “NewCo”), qui accluso in **Allegato “B”**;
  - iii) l'individuazione del ramo d'azienda, e segnatamente del personale composto da quasi cento lavoratori e del complesso organizzato di beni, che si prevede formi oggetto di conferimento in natura da ACEA alla NewCo, con la relativa perizia asseverata di stima, qui acclusa in **Allegato “C”**;
  - iv) l'indicazione dell'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della NewCo da porsi a carico della società medesima, qui acclusa in **Allegato “D”**;
  - iv) lo schema dei patti parasociali della NewCo, da stipularsi tra SMAT e ACEA, qui accluso in **Allegato “E”**;
  - v) l'individuazione degli elementi essenziali del contratto di servizio da stipularsi tra SMAT e la NewCo, il quale definisce: a) le prestazioni del servizio idrico da rendersi per conto SMAT dalla NewCo, in continuità con quelle definite nell'Accordo esecutivo 28 dicembre 2007 e razionalizzate nell'Addendum 23 settembre 2021; b) il corrispettivo che SMAT riconoscerà alla NewCo per dette prestazioni, determinato secondo i criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA, qui acclusa in **Allegato “F”**;
  - vi) l'individuazione degli elementi essenziali dei contratti di “service” da stipularsi tra ACEA e la NewCo per la prestazione dei servizi generali attinenti alle funzioni centralizzate, con i relativi criteri di determinazione dei corrispettivi, conformi a quelli di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA, qui acclusa in **Allegato “G”**;

- vii) l'individuazione degli elementi essenziali del contratto da stipularsi tra ACEA e la NewCo per porre a disposizione di quest'ultima i locali e le aree, esistenti presso le sedi ACEA di Pinerolo, destinati a ospitare il personale e i cespiti oggetto del conferimento, fornendo altresì i servizi connessi, con il relativo canone determinato a partire dai criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA, qui acclusa in **Allegato "H"**;
- è in fase di avvio la procedura sindacale di cui all'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428.

**Considerato che:**

- l'operazione complessiva sottoposta all'approvazione di questo Consiglio si sostanzia nei seguenti elementi essenziali, da ultimo discussi nell'Assemblea sociale di ACEA del 27 ottobre 2023 e ulteriormente dettagliati dagli organi amministrativi di ACEA e di SMAT, secondo quanto risulta dalla comunicazione resa in data 24 novembre 2023 dal Presidente e dall'Amministratore Delegato di ACEA e dai relativi allegati:
  - a) SMAT, in qualità di gestore unico "*in house providing*" del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale ATO3 Torinese è tenuta a farsi carico delle attività che ACEA svolge come gestore operativo salvaguardato in forza dell'Accordo Esecutivo di cui meglio in premessa;
  - b) per garantire la continuità delle attività operative già oggetto di salvaguardia, ACEA conferisce il ramo d'azienda del servizio idrico a una NewCo (v. Allegato "B") costituita e controllata da SMAT, che ne sottoscrive il 51% del capitale sociale pari ad € 200.000 mediante conferimento in denaro di € 102.000, e della quale ACEA acquista il restante 49% grazie al conferimento in natura del ramo d'azienda (v. Allegato "C") unitamente a un conferimento in denaro;
  - c) SMAT stipula con la NewCo un contratto di servizio (i cui elementi essenziali sono riportati nel citato Allegato "F") per l'esecuzione delle stesse attività individuate nell'Addendum all'Accordo esecutivo 23 settembre 2021, verso un corrispettivo determinato sulla base dei criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA;
  - d) per garantire la continuità del servizio, a margine del conferimento ACEA stipula con la NewCo: i) contratti di "*service*" (i cui elementi essenziali sono riportati nel citato Allegato "G") per la prestazione dei servizi generali attinenti alle funzioni centralizzate, verso un corrispettivo determinato sulla base dei criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA; ii) un contratto (i cui elementi essenziali sono riportati nel citato Allegato "H") con cui mette a disposizione i locali e le aree, presso le sedi ACEA di Pinerolo, destinati a ospitare il personale e i cespiti oggetto del conferimento, verso un canone determinato a partire dai criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA.
  - e) inoltre, per garantire la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, non già oggetto del conferimento o della messa a disposizione alla NewCo, verrà stipulato tra ACEA e SMAT un contratto



di trasferimento verso il pagamento del corrispettivo stabilito, sulla base dei criteri imposti dalle norme (art. 19, co. 2 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, nonché norme regolatorie), da una perizia asseverata da redigersi indicativamente entro il primo semestre dell’anno 2024. Il contratto dovrà in ogni caso consentire l’immissione di SMAT nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali con effetto dalla data in cui diventerà operativo il conferimento del ramo d’azienda da ACEA alla NewCo.

**Considerato altresì che:**

- come già detto, l’Assemblea sociale di SMAT, di cui fanno parte tutti i Comuni dell’ambito territoriale ottimale, compreso questo Comune, ha approvato il bilancio 2022 nel quale all’interno dei fatti di rilievo è indicata al punto G2, al fine di valorizzare le competenze gestionali maturate da ACEA, la costituzione di “*una NewCo controllata da SMAT e partecipata in misura minoritaria da ACEA a cui affidare nel rispetto dei vincoli regolatori la gestione operativa dell’area Pinerolese*”, fino alla scadenza dell’affidamento della titolarità della gestione d’ambito a SMAT e quindi fino a tutto il 31 dicembre 2033 e ciò ha potuto fare non essendo SMAT soggetta alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”(SMAT infatti ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati entro i termini indicati dall’art. 26 co. 5° del medesimo decreto legislativo, con conseguente sua esenzione dalla disciplina di tale testo normativo);
- d’altra parte, questo Comune è socio anche di ACEA e pertanto aumenterà la propria partecipazione indiretta nella NewCo, che deterrà anche per il tramite di ACEA;
- appare quindi prudente che l’aumento della partecipazione indiretta al capitale della NewCo per il tramite di ACEA sia deliberato osservando le norme di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, cit., alle quali ACEA è assoggettata.

**Ritenuto che:**

A) quanto ai requisiti secondo cui:

A.1 - “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (art. 4 co. 1° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.);

A.2 - “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (...)” (art. 4 co. 2° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.);

A.3 - L'atto deliberativo "deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta" (art. 5 co. 1° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.):

- appare sussistere la necessità dell'attività della NewCo per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune sia sotto il profilo oggettivo, cioè del tipo di attività svolta, sia sotto quello soggettivo, cioè dell'esigenza che tali attività siano svolte tramite la NewCo;
- sotto il profilo oggettivo, la NewCo ha per oggetto l'esecuzione di fasi del servizio idrico integrato nel territorio del Pinerolese, il quale costituisce un "servizio di interesse economico generale di livello locale", o "servizio pubblico locale di rilevanza economica", peraltro soggetto a regolazione, che è compito essenziale dell'ente locale assicurare tramite l'Autorità d'Ambito (artt. 147-151, d.lgs. n. 152 del 2006, cit.; art. 10, d.lgs. n. 201 del 2022, cit.; art. 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
- sotto il profilo soggettivo, cioè della necessità della società per il perseguimento delle anzidette finalità istituzionali, si è detto che la costituzione della NewCo è stata già approvata, con il bilancio 2022, dal gestore unico SMAT - non soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, cit. - con scelta organizzativa finalizzata a contemperare le esigenze citate in premessa e ulteriormente dettagliate nel seguito, che costituiscono la ragione sostanziale della sua costituzione;
- da un lato, la costituzione della NewCo, destinataria del ramo d'azienda di ACEA, evita di disperdere le competenze e le professionalità sviluppate da un ramo idrico che, nel tempo, ha acquisito un'autonomia funzionale e operativa, raggiungendo alti gradi di efficienza ed efficacia di azione, ulteriormente migliorati con la riorganizzazione operata grazie all'Addendum all'Accordo esecutivo 23 settembre 2021;
- al contempo, la costituzione della NewCo evita le disorganizzazioni e le conseguenti inefficienze e diseconomie, oltre alle tematiche sindacali connesse, che deriverebbero da una diretta integrazione nella realtà operativa di SMAT di un ramo aziendale composto da quasi cento lavoratori e da ingenti beni, per di più organizzato con proprie metodiche di lavoro e processi che andrebbero armonizzati nel tempo con quelli di SMAT;
- d'altra parte, la partecipazione maggioritaria di SMAT al capitale della NewCo (51%) consente di attrarre la gestione del servizio sotto il controllo e il monitoraggio del gestore unico, salvaguardando il principio di unicità della gestione e permettendo di ottimizzare nel tempo tutte le fasi gestionali del servizio idrico integrato;
- infine, la partecipazione minoritaria di ACEA al capitale della NewCo (49%) tutela la tradizione dei Comuni del Pinerolese che, da oltre un secolo e mezzo, gestiscono i servizi pubblici locali attraverso società del territorio riconducibili al Gruppo ACEA storicamente inteso; lo statuto sociale della NewCo (v. Allegato "B"), infatti, assegna al socio di minoranza - e per il suo tramite a questo Comune - un potere di influenza sul funzionamento della società,

sia perché ad ACEA spetta la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (statuto, art. 15), di due Sindaci effettivi e di uno supplente (statuto, art. 21), sia perché il voto di ACEA è determinante (in ragione degli alti *quorum* deliberativi previsti nello statuto) per assumere determinazioni essenziali quali, ad esempio, le modificazioni del contratto di servizio, l'adozione del programma annuale e triennale di investimenti per le manutenzioni straordinarie, il mantenimento della sede sociale a Pinerolo (statuto, art. 12 co. 3° e 4°);

- risulta dunque fondamentale per questo Comune aumentare per il tramite di ACEA la propria partecipazione indiretta nella compagine societaria della NewCo, poiché ciò consente il coinvolgimento di ACEA medesima - sulla quale questo Comune esercita un'influenza ancora maggiore di quella esercitata su SMAT - nelle decisioni inerenti alle politiche aziendali della NewCo, nella pianificazione degli interventi e nel controllo sul suo operato, in un settore di assoluta rilevanza pubblica quale è il servizio idrico integrato rivolto ai cittadini e residenti del Pinerolese;

B) quanto al requisito della “sostenibilità finanziaria” dell’operazione (art. 5 co. 1° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.):

- la NewCo non è chiamata a effettuare investimenti che, come oggi, restano a carico di SMAT, alla quale spetta la realizzazione del Piano degli Interventi d’Ambito approvato dall’Autorità d’Ambito, i cui costi sono coperti dalla tariffa pagata dagli utenti del servizio idrico integrato (art. 154, d.lgs. n. 152 del 2006, cit.);
- le attività operative svolte dalla NewCo sono interamente remunerate dal contratto di servizio da stipularsi con SMAT, il cui corrispettivo è determinato con riferimento ai criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall’ARERA e, del pari, è coperto dalla tariffa del servizio idrico applicata e riscossa da SMAT;
- il capitale “circolante” necessario all’avvio dell’attività è conferito nella misura strettamente necessaria a consentire a SMAT di acquistare la partecipazione di controllo della NewCo (a fronte del conferimento in natura ed in numerario eseguito da ACEA) e alla NewCo di condurre l’attività sino al primo incasso del corrispettivo del contratto di servizio;
- non è previsto alcun indebitamento della NewCo;
- la situazione prospettica (economica e patrimoniale) della NewCo è solida, come avvalorato dal Piano Industriale;
- deriva da quanto precede che l’operazione è destinata ad autofinanziarsi senza oneri a carico di questo Comune;

C) quanto al requisito della “convenienza economica” dell’operazione (art. 5 co. 1° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.):

- per gli utenti del servizio idrico integrato l’operazione è “neutra”, nel senso che non determina variazioni di tariffa, poiché la NewCo continua a svolgere le medesime attività già oggetto della gestione salvaguardata, remunerate secondo i criteri di contabilità regolatoria

stabiliti dall'ARERA; nel tempo, anzi, l'operazione è idonea a determinare una maggiore efficienza del sistema, in grado di avere risvolti positivi per i cittadini anche sotto il profilo tariffario;

- per ACEA - e quindi, indirettamente e *pro quota*, per questo Comune - l'operazione è vantaggiosa economicamente rispetto all'alternativa astrattamente configurabile di un trasferimento in qualsiasi forma del ramo d'azienda a SMAT, che risulterebbe neutro a termini bilancistici, mentre la previsione di sviluppare contratti di “*service*” da parte di ACEA nei confronti di NewCo contribuirà a creare valore per ACEA stessa;
- anche per SMAT l'operazione è vantaggiosa, e ciò sotto diversi profili: a) perché, come già evidenziato, evita le disorganizzazioni temporanee e le conseguenti inefficienze e diseconomie che deriverebbero da una diretta integrazione del ramo aziendale all'interno della propria realtà operativa; b) perché consente a SMAT un risparmio di spesa, essendo il corrispettivo del contratto di servizio con la NewCo inferiore rispetto a quello già previsto nell'Accordo esecutivo 28 dicembre 2007, in allora determinato sulla base dei criteri di contabilità regolatoria stabiliti dall'ARERA nel 2016; c) perché nel Piano Industriale della NewCo sono previsti altri interventi di efficientamento, idonei a determinare ulteriori risparmi di gestione.
- D) quanto al requisito della motivazione circa la “*gestione diretta o esternalizzata del servizio*” (art. 5 co. 1° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.):
  - la decisione circa la forma di gestione diretta o esternalizzata del servizio idrico integrato non compete al singolo Comune, ma all'Autorità d'Ambito (art. 149-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, cit.);
  - nel caso concreto, la decisione di affidare il servizio nella forma “*in house providing*” risale all'Autorità d'Ambito sin dalla deliberazione 27 maggio 2004, n. 173, “*Riorganizzazione del servizio idrico - Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio*”;
  - a sua volta, la decisione di SMAT di rendere alcune fasi del servizio tramite la NewCo, in qualità di soggetto sottoposto al suo controllo, è un'autonoma scelta organizzativo-industriale del gestore unico, peraltro avallata dall'Autorità d'Ambito con la deliberazione 3 novembre 2022, n. 828, che ha preso atto dell'Addendum all'Accordo esecutivo 23 settembre 2021, e con la comunicazione resa nella seduta del 23 novembre 2023;
- E) quanto al requisito della “*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*” (art. 5 co. 1° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.):
  - il rispetto dei vincoli sopra richiamati, che costituiscono corollari del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), si evince dalle motivazioni già esplicate, relative all'opportunità di preservare il ramo idrico di ACEA così come già razionalizzato grazie all'Addendum all'Accordo esecutivo 23 settembre 2021, ponendolo sotto il controllo del gestore unico SMAT, affinché questo possa avviare le iniziative di ulteriore

efficientamento previste nel Piano Industriale;

- anche la stipula tra ACEA e la NewCo dei contratti di “*service*” per la prestazione dei servizi generali anche a favore di NewCo con un costo più contenuto si pone nella logica di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, poiché consente di eccettuare dal perimetro del ramo d’azienda conferito alla NewCo i lavoratori attualmente adibiti a molteplici prestazioni (*multi-utility*), mantenendoli in ACEA, dove possono continuare a svolgere più utilmente le attività, essendo integrati in un’organizzazione più ampia e sinergica, che comprende ulteriore personale, destinata nel suo complesso a rendere i servizi generali in favore di tutto il Gruppo ACEA;
- la stipulazione, infine, del contratto in forza del quale ACEA trasferirà al gestore unico SMAT (che a sua volta farà gestire dalla NewCo) le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, non già oggetto di conferimento o di messa a disposizione diretta alla NewCo, è imposta dalla legge per garantire l’esigenza indefettibile che il gestore unico abbia la disponibilità delle infrastrutture di servizio pubblico (art. 19, co. 2 d.lgs. n. 201 del 2022, cit. e norme regolatorie);

F) quanto, infine, al requisito della “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese” (art. 5 co. 2° d.lgs. n. 175 del 2016, cit.):

- non sussiste alcun sussidio pubblico alla NewCo che possa “*falsare o minacciare di falsare la concorrenza*” (art. 107 TFUE), perché la NewCo, essendo impresa controllata da SMAT, si integra nel regime di privativa di cui gode quest’ultima società in qualità di gestore unico “*in house providing*” del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale ATO3 Torinese.

**Ritenuto altresì:**

- che, per ragioni di adeguatezza amministrativa e organizzativa, in relazione alla complessità e rilevanza pubblica del settore in cui opera la NewCo, nonché di rappresentatività dei soci, la stessa debba essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri (statuto, art. 14), il cui Presidente sarà designato da ACEA in linea con la prassi e la tradizione delle nomine dei rappresentanti dei Comuni del Pinerolese nelle società del Gruppo ACEA.

**Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto:**

- che sia strategico autorizzare ACEA a costituire la NewCo (o comunque a sottoscriverne l’aumento di capitale) mediante conferimento in natura del ramo d’azienda deputato alle prestazioni di servizio idrico integrato, così come individuato nella valutazione acclusa in Allegato “C” e al valore ivi stabilito, unitamente al conferimento in numerario strettamente necessario ad acquistare il 49% del capitale della NewCo medesima, pari ad € 200.000, da costituirsi in forma di società per azioni sotto la denominazione “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, della quale SMAT deterrà il 51% del capitale sociale mediante conferimento in denaro della somma di € 102.000, retta dallo statuto qui accluso in Allegato “B”, e nell’osservanza di

tutti gli altri elementi essenziali dell'operazione riportati nella presente deliberazione e nei relativi allegati, qui acclusi sotto le lettere da "A" a "H", formanti parte integrante della deliberazione medesima.

**Dato atto altresì che:**

- la formalità disciplinata all'art. 5 co. 2° del d.lgs. n. 175 del 2016, cit., consistente nella sottoposizione dello schema della presente deliberazione a forme di consultazione pubblica, è stata eseguita dando pubblicità alla stessa sul sito istituzionale di questo Comune e comunque su quello di ACEA, nonché concedendo a qualsiasi cittadino, residente, o utente termine per osservazioni di 8 (otto) giorni, scadente in data anteriore a quella della seduta del Consiglio comunale regolarmente convocata per l'approvazione, con disciplina che, per ragioni di urgenza, deve ritenersi speciale e perciò prevalente su eventuali diverse disposizioni comunali;
- che in esito alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- [oppure] che in esito alla pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni: \_\_\_\_;
- che rispetto alle indicate osservazioni si rileva quanto segue: \_\_\_\_;

**Visti:**

- il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*";
- il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici*";

**Acquisiti:**

- il parere favorevole del Revisore dei conti (prot. n. \_\_ del \_\_\_\_), ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio \_\_\_\_ (prot. n. \_\_ del \_\_\_\_ ) e dal Responsabile del servizio \_\_\_\_ (prot. n. \_\_ del \_\_\_\_), ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

Con votazione espressa per alzata di mano, il cui risultato è il seguente:

Presenti n. \_\_\_\_ - Astenuti n. \_\_\_\_ - Votanti n. \_\_\_\_

Favorevoli n. \_\_\_\_ - Contrari n. \_\_\_\_

**DELIBERA**

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a esprimere, nell'apposita assemblea dei Comuni soci

di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., voto favorevole alla costituzione della NewCo (o comunque a sottoscriverne l'aumento di capitale) mediante il conferimento del ramo d'azienda deputato alle prestazioni di servizio idrico integrato, così come individuato nella valutazione acclusa in Allegato "C" e al valore ivi stabilito, unitamente al conferimento in denaro strettamente necessario a sottoscrivere il 49% del capitale della NewCo medesima, da costituirsi in forma di società per azioni sotto la denominazione "Società Pinerolese Acque S.p.A.", della quale SMAT S.p.A. deterrà il 51% del capitale, mediante conferimento in denaro della somma di € 102.000, retta dallo statuto qui accluso in Allegato "B", e nell'osservanza di tutti gli altri elementi essenziali dell'operazione riportati nella presente deliberazione e nei relativi **Allegati da "A" a "H"**, che del pari vengono approvati quali parti integranti e sostanziali della deliberazione medesima.

2. Di autorizzare altresì il Sindaco o suo delegato ad approvare, nella precitata sede assembleare, le eventuali decisioni costituenti modificazioni non sostanziali alla presente deliberazione, ivi comprese quelle derivanti dall'eventuale accoglimento di proposte od osservazioni pervenute all'esito della consultazione pubblica di cui all'art. 5, co. 2°, d.lgs. n. 175 del 2016, cit., salvo il rispetto dei principi fondamentali indicati nella presente deliberazione e segnatamente dell'indirizzo politico fondamentale che l'organizzazione gestionale del servizio sviluppata da ACEA e razionalizzata grazie all'Addendum all'Accordo esecutivo 23 settembre 2021, che rappresenta un patrimonio operativo fortemente radicato nel Pinerolese, sia mantenuta e rafforzata nella logica di un'adeguata integrazione nel sistema operativo e gestionale di SMAT, con una soluzione che premi la continuità e la riconoscibilità di un soggetto operativo compartecipato e al contempo garantisca la sempre maggiore ottimizzazione del sistema.

3. Per l'effetto, di autorizzare il Sindaco o suo delegato a conferire, nella precitata sede assembleare, mandato agli organi societari di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. affinché compiano tutto quanto necessario per il perfezionamento dell'operazione societaria sopra descritta, ivi compresa la designazione dei soggetti deputati a ricoprire nella NewCo le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sindaco effettivo, ulteriore Sindaco effettivo e Sindaco supplente, in ogni caso individuati tra soggetti dotati dei requisiti previsti dalla legge e comunque di onorabilità e comprovata professionalità.

4. Di autorizzare infine il Sindaco o suo delegato a esprimere, nell'assemblea dei Comuni soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., voto favorevole alla stipulazione tra ACEA e SMAT del contratto di trasferimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, non già oggetto del conferimento o della messa a disposizione alla NewCo, verso il pagamento del corrispettivo stabilito, sulla base dei criteri imposti dalle norme (art. 19, co. 2 d.lgs. n. 201 del 2022, cit. e norme regolatorie), da una perizia asseverata da redigersi indicativamente entro il primo semestre dell'anno 2024, assicurando comunque l'immissione di SMAT nel possesso dei beni con effetto dalla data in cui diventerà operativo il conferimento del ramo d'azienda da ACEA alla NewCo.

5. Di trasmettere il presente atto ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. affinché ne dia

attuazione.

6. Di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini di cui all'art. 5, co. 3°, d.lgs. n. 175 del 2016, cit.

7. Di disporre che la pubblicazione della presente deliberazione sia eseguita anche ai sensi dell'art. 7, co. 4°, d.lgs. n. 175 del 2016, cit.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di procedere al conferimento del mandato per la votazione assembleare;

con votazione espressa per alzata di mano, il cui risultato è il seguente:

Presenti n. \_\_\_\_ - Astenuti n. \_\_\_\_ - Votanti n. \_\_\_\_

Favorevoli n. \_\_\_\_ - Contrari n. \_\_\_\_

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, co. 4°, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.

(...)